

PROPOSTA DI LEGGE

3^A COMM. CONSILIARE

N.ro 125/X^A

REGIONE CALABRIA: 2^A COMM. CONSILIARE


Progetto di legge regionale avente oggetto:

“Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per la promozione e il riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva”

Comitato Regionale
PROE
Prot. n. 7173 23/02/2016
Classificazione 2.5

Il proponente

On.le Franco Sergio



Disegno di legge di iniziativa del Consigliere regionale On. Franco Sergio

“Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva”

Relazione illustrativa

Per molti anni le persone sorde sono state una minoranza “invisibile” nella società degli udenti, con gravissime limitazioni alla loro libertà di acquisizione e/o proposizione dei contributi culturali e sociali connessi alla comunicazione ed, in generale, al diritto assoluto di piena inclusione sociale senza discriminazioni.

Oggi i progressi della ricerca scientifica e tecnologica, le mutate condizioni culturali, sociali e politiche impongono questa effettiva inclusione sociale, ancor più ove si consideri che tale obbligo è imposto a livello internazionale.

In questo senso le organizzazioni internazionali, l’Unione Europea attraverso la Carta dei Diritti Fondamentali ed il Consiglio d’Europa attraverso il Trattato per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a beneficiare di misure che garantiscano la loro autonomia, la loro integrazione sociale e culturale e la loro partecipazione attiva alla vita nella comunità.

La Lingua dei Segni rappresenta, senz’altro, una tra le prioritarie e fondamentali misure per favorire e garantire la rimozione delle barriere comunicative a carico delle persone con deficit uditivi.

Già richiamata nella Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dichiarata come vera e propria lingua nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (adottata dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 1992) e nelle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998, la lingua dei segni viene formalmente riconosciuta dall’ONU, nella Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità approvata a New York nel 2007, quale strumento fondamentale per lo sviluppo cognitivo dei bambini nati sordi e per la piena integrazione sociale di tutti i soggetti audiolesi nella società civile, nonché quale misura imprescindibile posta a tutela della loro identità culturale e linguistica. In particolare, l’art. 21 (*“Libertà di espressione ed opinione ed accesso alle informazioni”*) statuisce, tra le altre, che gli Stati membri debbono provvedere ad adottare tutte le misure adeguate per riconoscere e promuovere l’uso della lingua dei segni *“accettandone e facilitandone il ricorso nelle attività ufficiali, da parte delle persone con disabilità”*.

La Convenzione è stata ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18.

E' indubbio come tale ratifica vincoli anche il legislatore regionale alla emanazione di una legge interna *ad hoc* proprio in virtù dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, ai sensi del quale “*la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto (...) degli obblighi internazionali*”.

E' proprio per la mancanza di una legge nazionale unitaria in materia (nonostante le plurime iniziative parlamentari con questa finalità, tra cui anche una presentata, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, dalla nostra Regione nella scorsa legislatura), diventa ormai improcrastinabile la copertura di questo *vulnus* legislativo tramite specifiche leggi regionali - quale quella in esame (così come già attuato da parte di diverse Regioni) - che promuovano l'utilizzo della lingua dei segni garantendo il pieno rispetto dei vincoli imposti dalla ratifica della Convenzione ma, ancor prima, quale necessitato atto di civiltà e quale passo fondamentale verso il progressivo abbattimento delle barriere alla comunicazione per una fascia debole della cittadinanza, quantomeno a livello territoriale.

Ma cosa è la lingua dei segni?

Ciò che è certo è che non costituisce assolutamente una forma abbreviata della lingua italiana. E', invece, un vero e proprio linguaggio con un insieme strutturato ed organizzato di segni, con una grammatica precisa, una sintassi ed una morfologia propria, rivelandosi particolarmente superficiale e riduttivo il ridurlo a semplice gestualità o ad una mimica. E' una lingua che adotta il canale visivo (a differenza della lingua parlata) che si esprime tramite segni precisi, diversi (proprio come la lingua parlata) nazione per nazione.

La Lingua Italiana dei Segni (LIS), l'American Sign Language (ASL), la British Sign Language (BSL), la Langue des Signes Francais (LFS) sono alcuni degli esempi dei mezzi di comunicazione afferenti l'identità culturale e linguistica delle comunità dei sordi sparse nel mondo.

Unico comune denominatore è la loro essenza di modalità linguistica complementare, assolutamente preziosa come supporto didattico funzionale alla crescita educativa e culturale del bambino sordo; assolutamente preziosa per l'accessibilità a tutte le opportunità comunicative ed informative in ogni ambito del sociale per l'adulto sordo. Concludendo, la lingua dei segni costituisce una delle primarie modalità di espressione che permette ai soggetti affetti da disabilità uditive di divenire parte integrante del tessuto sociale senza barriere e vincoli per loro natura discriminatori e limitativi del diritto fondamentale di libertà di scelta.

L'impianto normativo del disegno di legge in esame si fonda, dunque, su un principio fondamentale: l'importanza del riconoscimento nel territorio regionale (ed in coerenza e nel rispetto di un diritto riconosciuto dall'ONU e dall'Unione Europea) della LIS tattile (una possibile tecnologia per la sottotitolazione) come passo essenziale per affermare l'esistenza di una comunità in svantaggio che possa esprimere, tramite la propria lingua naturale, la propria cultura e le proprie libere scelte in condizioni di pari opportunità.

La proposta si configura quale normativa che detta principi generali in materia.

Essa si compone di n. 5 articoli.

Nel primo articolo sono indicate le finalità e gli obiettivi della legge per come già illustrati.

Nel secondo si indicano in via generale le iniziative che la Regione Calabria adotta affinché la LIS e le tecnologie di sottotitolazione rientrino tra gli strumenti operativi primari indirizzati alla piena inclusione sociale e culturale delle persone affette da sordità, con una attenzione particolare alle iniziative in ambito di interventi diagnostici precoci, anche neonatali, e di interventi dedicati, in generale, al mondo della sordità infantile.

Nel terzo articolo si demanda la regolamentazione degli interventi specifici per l'attuazione della legge alla Giunta regionale.

Il quarto articolo riguarda la norma finanziaria, mentre l'ultimo è relativo all'entrata in vigore della legge.

In materia, esistono già i seguenti provvedimenti:

- Costituzione Italiana artt. 3, 6 e 117, comma 1
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104
- Legge 3 marzo 2009, n. 18
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – New York 30 marzo 2007
- Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992
- Risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre del 1998
- L.r. Piemonte 30 luglio 2012 n. 9
- L.r. Abruzzo 17 aprile 2014, n. 17
- L.r. Lazio 28 maggio 2015, n. 6

Relazione finanziaria

Il progetto di legge in esame intende definire in sede regionale il riconoscimento della LIS- lingua dei segni, come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi. La Lingua dei Segni permette una forma di integrazione sociale per i sordi, favorendo la loro partecipazione alla vita collettiva anche con supporti tecnici ed informatici.

Sul versante della copertura finanziaria, considerato che la presente legge implica oneri finanziari di natura mista (sia di parte corrente, sia di investimento), si provvede ad istituire un nuovo capitolo di spesa all'interno del Programma U. 12.04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale". dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario 2016-2018. Per il 2016, gli oneri a carico del bilancio regionale sono quantificati in euro 300.000, che vengono prelevati per euro 275.000 dal Programma U.12.08- Cooperazione ed associazionismo- capitolo U0433110300 e per euro 25.000 dal capitolo di spesa inerente al "Fondo per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte capitale", imputando contestualmente il medesimo importo ad un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U. 12.04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale". Per gli esercizi finanziari successivi, agli oneri a regime si provvede mediante la definizione dello stanziamento in sede di approvazione della legge di bilancio e della legge di stabilità regionale di accompagnamento.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge regionale “Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione oneri	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
2 comma 2	Spese per tecnologie per la sottotitolazione	I	A	10.000 €
2 comma 3 lett. a	Spese per interventi diagnostici	C	P	250.000 €
2 comma 3 lett. b-c	Spese per formazione del personale servizi educativi	C	P	15.000 €
2 comma 3 lett. d	Spese per strumenti di ausilio nella comunicazione	I	A	15.000 €
2 comma 3 lett. f-g	Spese per informazione, formazione, aggiornamento e conoscenza	C	P	10.000 €

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

In ordine ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari, in termini di nuove o maggiori spese e minori entrate a valere sul bilancio regionale, si esplicita quanto segue:

relativamente alle tecnologie per la sottotitolazione quali strumenti di accessibilità dei sordi e sordo/ciechi ai servizi educativo – formativo, di cui all’art. 2 comma 2, si sono esaminate le spese per l’acquisto delle apparecchiature di cui sopra, considerando una media del loro prezzo di mercato. Giungendo a quantificare una spesa pari ad euro 10.000.

Per le spese inerenti gli interventi diagnostici previsti nell’art. 2 comma 3 lettera a, nello specifico lo screening neonatale, si è stimato un fabbisogno pari ad euro 250.000, moltiplicando il numero dei nati nel 2014 in Calabria con il costo medio dell’esame diagnostico audiologico universale pari a 13.32 euro. Si pensi che un bambino sottoposto a diagnosi in ritardo è destinato quindi al sordomutismo, ha un costo di 750 mila euro nell’arco della vita; contro i 17 mila di un bambino che invece la diagnosi l’ha ottenuta in tempo.

Tra le attività volte a rendere effettivo il diritto allo studio degli studenti audiolesi e a garantire la piena eguaglianza di questi anche nei servizi educativi della prima infanzia si inserisce la formazione del personale delle istituzioni scolastiche, di ogni grado e ordine (art. 2 comma 3 lett. b-c). Per la quantificazione delle spese derivanti dallo svolgimento delle suddette attività, si sono svolte stime parametriche sulla base di

corsi di formazione organizzati nella Regione Lazio e Campania ed espletati da soggetti all'uopo accreditati. In particolare, si è assunto che:

- il compenso complessivo per una docenza giornaliera ammonta ad euro 200 + IVA (22%), a cui si aggiungono, per docenti fuori sede, eventuali rimborsi per la trasferta, pari a 50 euro;
- le spese amministrative per ciascun corso possono essere mediamente stimate in euro 200;
- la Regione organizza 6 corsi di formazione annuali per ciascuna provincia calabrese;
- ciascun corso ha una durata minima di due giorni di 5 ore ciascuno, per complessive min. 300 ore di formazione;
- per ciascun corso si prevede la partecipazione di 25/30 allievi, con un costo unitario per allievo che può essere stimato in 150 euro.

È possibile quantificare una dotazione finanziaria complessiva pari a 15.000 euro, che consentirà di formare circa 150 persone.

Per le spese afferenti all'informazione, formazione, aggiornamento e conoscenza di cui all'art. 2 comma 3 lett. f-g, è possibile stimare mediamente un fabbisogno pari a 10.000 euro, sulla scorta dei dati relativi alle spese sostenute nell'ultimo biennio dalla Regione Calabria per la divulgazione del materiale di carattere sociale.

Tab. 2 Copertura finanziaria

Per il 2016, gli oneri a carico del bilancio regionale sono quantificati in euro 300.000, che vengono prelevati per euro 275.000 dal Programma U.12.08- Cooperazione ed associazionismo- capitolo U0433110300 e per euro 25.000 dal capitolo di spesa inerente al Fondo per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte capitale”, imputando contestualmente il medesimo importo ad un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U. 12.04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”. Per gli esercizi finanziari successivi, agli oneri a regime si provvede mediante la definizione dello stanziamento in sede di approvazione della legge di bilancio e della legge di stabilità finanziaria regionale di accompagnamento.

Programma/ capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Programma U.20.03, capitolo U0700120101 “Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese per investimenti”	- 25.000 €		
Programma U.12.08 , capitolo U043311031- Fondo regionale per le politiche sociali	- 275.000 €		
Capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U. 12.04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”	300.000 €	275.000 €	275.000 €

Segue articolato della proposta di legge.

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 3, 6 e 117, primo comma, della Costituzione, nell'ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, in ottemperanza alle tutele e ai principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, garantisce la rimozione delle barriere della comunicazione che limitano la partecipazione delle persone con disabilità uditive alla vita collettiva onde agevolarne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società in generale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992, in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre del 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998 ed in armonia con i principi di libertà di scelta e di non discriminazione, la Regione promuove il riconoscimento della lingua italiana dei segni (di seguito denominata LIS) come sistema di comunicazione di tipo visivo-gestuale propria delle persone affette da deficit uditivi.

Art. 2

(Interventi ed ambiti dell'azione regionale)

1. Per le finalità ed in relazione agli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione predispone specifiche iniziative ed azioni affinché la LIS rientri tra gli strumenti operativi primari indirizzati alla piena inclusione sociale e culturale delle persone affette da sordità.

2. La Regione promuove nell'ambito del territorio regionale la diffusione e l'utilizzo della LIS tattile e delle tecnologie per la sottotitolazione quale strumento di accessibilità dei non udenti ai servizi educativo-formativi, ai servizi sanitari, ai servizi di comunicazione ed informazione ed a tutti quelli afferenti la Pubblica Amministrazione in generale.

3. La Regione favorisce e sostiene, in particolare:

a) la predisposizione di interventi diagnostici precoci anche neonatali, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici;

b) il ricorso alla LIS, alla lingua parlata e scritta e ad ogni altra forma di comunicazione nel rispetto dei principi di libertà di scelta e di non discriminazione, nei servizi educativi della prima infanzia;

- c) gli interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio attraverso il supporto agli studenti audiolesi con servizi specialistici di assistenza alla comunicazione ed interpretariato nella LIS, con l'impiego di ogni altro ausilio tecnico o con misure idonee a favorire l'apprendimento e la comunicazione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed universitarie;
- d) il ricorso all'uso della LIS e alle nuove tecnologie tra cui tablet e smartphone comunemente riconosciuti come ausili nella comunicazione, nei percorsi formativi e professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche e nella comunicazione istituzionale;
- e) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti pubbliche e private locali e, in particolare, con la RAI - sede regionale della Calabria, di telegiornali regionali e programmi televisivi culturali o di interesse generale dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea nella LIS;
- f) lo svolgimento di manifestazioni culturali ed eventi di pubblico interesse attraverso l'uso della LIS e di altri supporti tecnologici idonei a renderne la fruizione da parte delle persone affette da sordità;
- g) la promozione, utilizzando figure professionali qualificate, di servizi di informazione sulle differenti modalità di comunicazione e sulla LIS e, in generale, sulle problematiche relative alla sordità.

Art. 3

(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente emana un apposito regolamento contenente le disposizioni per l'attuazione della presente legge e l'individuazione dei metodi di verifica della avvenuta attuazione

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio in corso in euro 300.000,00, si provvede:

- a) quanto ad euro 25.000,00, con le risorse disponibili al Programma U.20.03, capitolo U0700120101 dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario 2016 – 2018, acceso ai “Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese per investimenti” il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo;
- b) quanto ad euro 275.000,00, con le risorse disponibili al Programma U.12.08, capitolo U0433110301 dello stato di previsione della spesa di bilancio finanziario 2016 – 2018 il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di euro 300.000,00, di cui comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo di nuova istituzione nell'ambito del Programma U.12.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli esercizi successivi, agli oneri a regime quantificati in euro 275.000 annui si provvede nei limiti delle disponibilità delle risorse autonome allocate al Programma U.12.04 con la legge di approvazione di bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.

Art.5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.